DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 1966

relativa alle concessione al Regno del Belgio e al Granducato del Lussemburgo di contingenti tariffari per i melassi

(I testi in lingua francese ed olandese sono i soli facenti fede)

(66/377/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed in particolare l'articolo 25, paragrafo 3, e l'articolo 29,

Vista la lettera ed il telex del 5 e del 23 maggio 1966 con i quali l'Unione economica belgo-lussemburghese ha domandato la concessione fino al 30 settembre 1966 di un contingente tariffario, in esenzione da dazio, di 5.000 tonnellate per i melassi destinati alla fabbricazione dell'acido citrico e di un altro di 35.000 tonnellate per i melassi non nominati, rispettivamente delle voci 17.03 B III e 17.03 B IV della tariffa doganale comune, comprese nell'allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Considerando che, anteriormente al 1° gennaio 1962, detti melassi potevano essere importati nell'Unione economica belgo-lussemburghese in esenzione da dazio mentre i dazi della tariffa doganale comune sono del 19 % per la voce 17.03 B III e del 65 % per la voce 17.03 B IV ;

Considerando che la concessione di contingenti tariffari ad un solo Stato membro, a norma dell'articolo 25 del Trattato, costituisce una deroga al ritmo normale della progressiva attuazione della tariffa doganale comune, deroga prevista al fine di ovviare agli inconvenienti che possono risultare, nell'approvvigionamento di uno Stato membro, dal progressivo passaggio al regime comunitario dal regime tariffario nazionale praticato anteriormente al primo ravvicinamento dei dazi nazionali a quelli della tariffa doganale comune ;

Considerando che, nell'esercizio del suo potere discrezionale in materia di contingenti tariffari, la Commissione deve applicare l'articolo 25 del Trattato, tenuto conto degli articoli 2, 3 e 9 ed ispirandosi agli orientamenti indicati nell'articolo 29 ;

Considerando che gli Stati membri richiedenti si preoccupano, in particolare, di garantire l'approvvigionamento delle proprie industrie trasformatrici ad un prezzo possibilmente basso e desiderano evitare quindi l'aumento dei dazi della tariffa doganale nazionale entrato in vigore il 1° gennaio 1966 ;

Considerando infatti che, data l'attuale carenza di melassi nella Comunità, non contestata dagli altri Stati membri, le industrie trasformatrici degli Stati membri richiedenti, debbono approvvigionarsi almeno temporaneamente, presso paesi terzi fino al prossimo raccolto di barbabietole ,

Considerando che il recente aumento dei dazi doganali rappresenta un fattore di tensione per i prezzi dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti, esposti come sono ad un'accanita concorrenza da parte dei paesi terzi che dispongono ancora di materie prime acquistate a condizioni migliori e in particolare dei paesi terzi grandi produttori ;

Considerando che, nel caso in esame, l'approvvigionamento delle industrie trasformatrici degli Stati membri richiedenti non sembra possa falsare le condizioni di concorrenza per i semilavorati o prodotti finiti, in quanto i due soli Stati membri che non richiedono contingenti tariffari, e cioè l'Italia e la Francia, dispongono ancora di scorte sufficienti a coprire il fabbisogno delle loro industrie trasformatrici ;

Considerando che, in conseguenza della situazione complessiva sopra indicata, gli Stati membri richiedenti incontrano inconvenienti tali da giustificare una deroga agli imperativi di una rapida attuazione della tariffa doganale comune ; che tale deroga ha un'influenza positiva sugli scambi commerciali tra gli Stati membri ed i paesi terzi ;

Considerando che, in mancanza di dati statistici ripartiti per sottovoci tariffarie, gli elementi d'informazione raccolti nell'ambito degli Stati membri richiedenti e durante la procedura di consultazione degli altri Stati membri, mettono in evidenza che il fabbisogno dell'Unione economica belgo-lussemburghese, fino alla prossima campagna bieticola della Comunità, può essere valutato a 5.000 tonnellate per i melassi destinati alla fabbricazione di acido citrico ed a 35.000 tonnellate per i melassi non nominati ;

Considerando che è opportuno pertanto limitare al 31 agosto 1966 la validità dei contingenti tariffari in questione per non turbare lo smercio dei melassi

prodotti nella campagna 1966, al momento della loro commercializzazione che avrà inizio nella Comunità nei mesi di settembre-ottobre ;

Considerando che, nel fissare i dazi dei contingenti, occorre tener conto della particolare situazione dei prodotti in questione e del grado di realizzazione dell'unione doganale, atteso che, alla data del 1° gennaio 1966 gli Stati membri hanno proceduto tanto al secondo ravvicinamento dei dazi delle tariffe nazionali verso quelli della tariffa doganale comune, quanto ad una nuova riduzione dei dazi intracomunitari ; che, sulla base di tali considerazioni, è opportuno prevedere, per i contingenti tariffari in questione, un dazio pari alla metà dello sforzo di ravvicinamento verso la tariffa doganale comune, effettuato il 1° gennaio 1966 ; che tale sforzo deve essere valutato sulla base del periodo precedente il 1° gennaio 1962 ; che per i prodotti disciplinati dalla presente decisione, gli Stati membri richiedenti non hanno invocato fatti tali da giustificare, in via eccezionale, la fissazione di dazi contingentari ad un livello inferiore ; che la metà dello sforzo di ravvicinamento, calcolata sulla base indicata sopra, porta a fissare i dazi contingentari al 5,7 % per i melassi della voce 17.03 B III e al 19,5 % per quelli della voce 17.03 B IV ;

Considerando che non si è potuto trarre nessuna indicazione atta a far concludere che la concessione dei contingenti tariffari in questione, nei limiti suddetti, potrebbe provocare gravi perturbazioni sul mercato dei prodotti di cui trattasi ;

Considerando che, a seguito della progressiva instaurazione del mercato comune, gli Stati membri applicano alle importazioni dagli altri Stati membri un regime doganale che offre almeno gli stessi vantaggi di quello applicato alle importazioni dai paesi terzi ;

Considerando che dalla funzione dei contingenti tariffari sopra descritta risulta che essi possono essere concessi, a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, soltanto per coprire il fabbisogno proprio degli utilizzatori degli Stati membri interessati, esclusa qualsiasi riesportazione nella stato in cui i prodotti risultano importati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il Regno del Belgio ed il Granducato del Lussemburgo sono autorizzati ad aprire dei contingenti tariffari per le loro importazioni dai paesi terzi e per l'utilizzazione sul loro territorio dei prodotti appresso indicati ai dazi e per i quantitativi massimi segnati accanto a ciascuno di essi :

— Melassi destinati alla fabbricazione dell'acido citrico (voce 17.03 B III della tariffa doganale comune) : 5.000 t al 5,7 % ;

— Melassi, altri, non nominati (voce 17.03 B IV della tariffa doganale comune) : 35.000 t al 19,5 %.

In nessun caso, tuttavia, il dazio applicabile ai prodotti importati nei limiti di detti contingenti tariffari può essere inferiore a quello applicato agli stessi prodotti importati dagli altri Stati membri e accompagnati da un certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida per il periodo 1° maggio-31 agosto 1966.

Articolo 3

La presente decisione è destinata al Regno del Belgio ed al Granducato del Lussemburgo.

Fatto a Bruxelles, addì 9 giugno 1966.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN